

Avvocato Paolo Roncelli
STUDIO LEGALE NARDI E RONCELLI
Piazza Bertarelli, 1 - 20122 Milano
TEL. 02.86.24.75 - FAX 02.86.74.26
Email: paolo.roncelli@nrlex.it
PEC: paolo.roncelli@milano.pecavvocati.it

Spett.le
Ministero della Salute, in persona del l.r.p.t.

Spett.le
Regione Piemonte, in persona del l.r.p.t.

Spett.li Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto, Regioni Autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Province Autonome di Trento e di Bolzano.

OGGETTO: Istanza di pubblicazione per pubblici proclami in ottemperanza all'Ordinanza Presidenziale n. 3678/2023 pubblicata in data 13.6.2023, emessa dal Presidente della sezione Terza Quater del TAR Lazio, Roma, nel giudizio r.g. 15072/2022 – O&M HEALTHCARE ITALIA S.R.L./ MINISTERO DELLA SALUTE, REGIONE PIEMONTE ed altri.

Il sottoscritto Avv.to Paolo Roncelli (C.F. RNCPLA63P26A794O - PEC: paolo.roncelli@milano.pecavvocati.it), nella sua qualità di difensore – anche in via disgiunta agli Avv.ti Emanuele Pomini (C.F.: PMNMNL78E10B300T; PEC: emanuele.pomini@milano.pecavvocati.it) e Barbara Mazzullo (C.F.: MZZBBR76D56A326C; PEC: barbara.mazzullo@peckalyos.it) – della società **O&M HEALTHCARE ITALIA S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig. Eoin O'Dwyer, C.F. DWYNEO71T14Z116Q, con sede in Milano, Piazza Bertarelli n. 1, codice fiscale e partita iva 09743020969, giusta procura in calce al ricorso introduttivo ed ai motivi aggiunti

premessso che

con ordinanza presidenziale n. 3678/2023 pubblicata in data 13.6.2023, il Presidente della sezione Terza Quater del TAR Lazio, Roma, nel giudizio r.g. 15072/2022 – O&M HEALTHCARE ITALIA S.R.L./ MINISTERO DELLA SALUTE, REGIONE PIEMONTE ed altri, ha rilevato la sussistenza dei *“presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui siti web istituzionali del*

Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;

3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;

4) l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;

5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

- le Amministrazioni resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- le Amministrazioni resistenti:

1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate (laddove - nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente - per effettuazione si dovrà intendere l'inoltro, da parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della richiesta della pubblicazione di cui trattasi), pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento";

- parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalle predette, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali;

Considerato che la presente autorizzazione, in via eccezionale, attesa la peculiare situazione inerente il contenzioso in questione, che consta, allo stato, di oltre 1.800 ricorsi, deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati”;

chiede

in esecuzione dell'ordinanza di cui sopra alle Amministrazioni sopra indicate, ciascuna per quanto di propria competenza, di voler **urgentemente pubblicare sul proprio sito, secondo le modalità e istruzioni precisate nell'ordinanza del T.A.R. Lazio di cui alle premesse, il ricorso introduttivo, il successivo ricorso per motivi aggiunti e l'ordinanza in questione, tutti allegati alla presente istanza;**

precisa

in esecuzione alla predetta ordinanza, che:

1. il ricorso sopra indicato è incardinato dinanzi al TAR Lazio, Sez. III Quater, r.g. 15072/2022;
2. il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti (allegati alla presente) sono stati proposti da O&M HEALTHCARE ITALIA S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., contro il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Regione Piemonte, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome, le Regioni, la Provincia Autonoma di Trento e quella di Bolzano, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, e nei confronti di Novamedisan Italia S.r.l. e con l'intervento di Confindustria Dispositivi Medici - Federazione Nazionale tra le imprese operanti nei settori dei Dispositivi Medici e delle Tecnologie Biomediche, tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti;
3. il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti sono allegati alla presente istanza;
4. gli ulteriori controinteressati potenzialmente interessati all'annullamento degli atti impugnati sono “tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento”, come indicato nell'ordinanza presidenziale citata;

5. la notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Quater, n. 3678/2023.

Si richiama l'attenzione di codeste Spett.li Amministrazioni sugli incombenti posti a loro carico dall'ordinanza in oggetto, in particolare sul termine di esecuzione dell'ordinanza (30 giorni dal 13 giugno 2023) secondo le modalità sopra esposte, con l'avvertimento che, in caso di ritardo, il contraddittorio dovrà intendersi integrato dalla data di ricezione della presente comunicazione.

Si ribadisce altresì la necessità di rilasciare alla ricorrente un attestato nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito e la parte del sito dove essa è reperibile.

In ottemperanza a quanto disposto dall'ordinanza in oggetto, si trasmette quindi, in via telematica:

Testo integrale del ricorso introduttivo;

Testo integrale dei successivi atti di motivi aggiunti;

Testo integrale dell'ordinanza in oggetto.

Distinti saluti.

Milano, 11 luglio 2023

Avv. Paolo Roncelli